

## DELIBERA N. 134/09/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' C. T. G. S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "CANALE 10") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.**

### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 12 gennaio 2009, n. 2/09/DICAM – PROC. n. 1926/AQ, notificato in data 27 gennaio 2009, con il quale veniva contestata alla società C.T.G. S.r.l. avente sede legale in Milano, Via Mambretti n. 9 e sede operativa in Firenze, Via Marchetti n. 9 – Partita IVA 04284710482, concessionaria dell’emittente televisiva locale “*Canale 10*” la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver provveduto alla regolare tenuta del registro dei programmi, atteso che nel corso dell’accesso ispettivo eseguito dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria, per il tramite del Nucleo Polizia Tributaria di Firenze, in data 2 dicembre 2008 veniva constatato che il registro dei programmi, risultato composto da n. 500 pagine, numerate progressivamente, bollato e vidimato in data 11/07/2008 dal Dr. Sanfelice Giancarlo fu Alfonso notaio in Firenze con numero di repertorio 103177, recante, alla pagina n. 3/08, la prima annotazione dell’anno in corso effettuata in data 26/10/2008, mentre l’ultima annotazione dei programmi trasmessi, riportata alla pagina n. 71/08, era stata effettuata in data 16/11/2008; le pagine di registro contrassegnate con nn. 1/8 e 2/8 risultavano annullate;

RILEVATO che la predetta società, ha fatto pervenire - nei termini assegnati per le giustificazioni in ordine ai fatti contestati - in data 2 marzo 2009, prot. n. 0016231, uno scritto difensivo avente ad oggetto le giustificazioni relative all’atto di contestazione n. 2/09/DIC e con il quale è stata richiesta l’archiviazione del procedimento n.1926/AQ e, subordinatamente, *in difetto di archiviazione*, è stata avanzata richiesta di audizione;

RILEVATO che, *in punto di fatto*, la società C.T.G. S.r.l., nel contestare l’addebito di cui alla citata Contestazione, osserva che:

- “*l’assunto ritardo nella trascrizione dei programmi era di soli 10 giorni;*”

- *tale ritardo era dovuto ad un imprevedibile guasto dell'unica stampante utilizzabile per le registrazioni sul registro programmi come evidenziato nel "verbale di operazioni compiute" del 2/12/2008;*
- *la stampante è stata riparata, nonostante la richiesta di intervento fosse stata tempestivamente inoltrata dalla scrivente società, solo il giorno 3/12/2008, come da rapporto di intervento e fattura n. 462 del 31/12/2008";*

RILEVATO che, *in punto di diritto*, la società C.T.G. S.r.l. sostiene le seguenti argomentazioni:

- *"la contestazione riguarda una norma espressamente abrogata, come riconosciuto dalla stessa Autorità;*
- *in caso di contrasto fra due norme deve essere applicato il principio del "favor rei" e, conseguentemente, fino ad un auspicabile intervento del Legislatore non può che valere l'effetto abrogativo dell'art. 54, comma 1, lettera i, numero 9, rispetto alla disposizione dell'art. 51, comma 1, lettera d, del Testo Unico della Radiotelevisione;*
- *tale seconda norma, peraltro, riporta testualmente, nell'ultima parte, l'espressione "relativamente alla registrazione dei programmi", riferendosi così unicamente al disposto del comma 5 dell'art. 20, e non al comma 4 dello stesso articolo, dato che in caso contrario avrebbe dovuto riportare l'espressione "relativamente alla trascrizione ed alla registrazione dei programmi;*
- *le delibere assunte e citate da Codesta Onorevole Autorità sono tutte anteriori all'abrogazione dell'art. 20, comma 4 e, conseguentemente, irrilevanti";*

CONSIDERATO che non si possono accogliere le eccezioni sollevate dalla parte per le motivazioni di seguito meglio illustrate:

*In punto di fatto:* le osservazioni svolte dalla Parte confermano i rilievi eseguiti dalla Guardia di Finanza durante l'accesso ispettivo del 2 dicembre 2008: ovvero, la non corretta tenuta del registro dei programmi avuto riguardo alla continuità temporale della compilazione, laddove "l'imprevedibile guasto dell'unica stampante utilizzabile per le registrazioni" non esime la società concessionaria dalla responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi;

*In punto di diritto:* le argomentazioni proposte dalla Parte non sono condivisibili per i seguenti motivi:

- *in merito all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è noto l'orientamento dell'Autorità che ritiene l'obbligo di tenuta del registro dei programmi sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della*

delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante “Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e l’allegato C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259, successivamente modificata con delibere n. 266/06/CONS e n. 109/07/CONS. Inoltre, seppur il testo unico della radiotelevisione, all’articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene una norma abrogatrice dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“obbligo di tenuta del registro dei programmi”), contestualmente, prevede all’articolo 51, comma 1, lettera d), tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite, peraltro, dall’articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti “dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell’Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”;

- per quanto riguarda l’espressione “*relativamente alla registrazione dei programmi*”, adottata dal legislatore ed evidenziata dalla Parte nelle memorie difensive, se ne rileva la genericità, laddove per “*registrazione*” può ben intendersi sia quella effettuata sul registro dei programmi, sia la conservazione delle registrazioni dei programmi irradiati e ciò in quanto l’eventuale monitoraggio tendente a verificare l’ottemperanza agli obblighi di programmazione di un’emittente non può prescindere da un simultaneo raffronto tra il cosiddetto archivio magnetico dei programmi irradiati ed il registro dei programmi trasmessi. Pertanto, la chiave di lettura non può essere quella proposta dalla Parte, in quanto, in premessa, il legislatore rimanda espressamente ad entrambi i commi – 4 e 5 – dell’articolo 20, legge 223/90, nonché ai Regolamenti dell’Autorità tuttora pienamente vigenti. Pertanto, la norma in argomento non può assolutamente considerarsi “abrogata”;
- in merito all’applicazione del principio del *favor rei*, in base al quale “nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile”, tale “richiamo” non può trovare accoglimento atteso che, nel caso *de quo*, trova, invece, applicazione la normativa vigente al momento della commissione dell’illecito, secondo il principio del *tempus regit actum*;

RILEVATO che la società concessionaria, ritualmente convocata all’audizione si è presentata, in persona dell’Avvocato Fausto Bernabei, all’uopo delegato, si è presentata all’audizione in data 24 marzo 2009 e, rinunciando all’accesso agli atti, riportandosi

integralmente alle citate memorie difensive, ha ribadito le giustificazioni ivi esposte, evidenziando la buona fede dell'emittente rappresentata e insistendo nella richiesta di archiviazione;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che il registro dei programmi, di cui al già citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

RITENUTO, pertanto, vigente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione e che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS;

CONSIDERATO che non può trovare accoglimento la richiesta di archiviazione della contestazione notificata;

RITENUTO, pertanto, non necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione;

RITENUTO, pertanto, che la società C.T.G. S.r.l. avente sede legale in Milano, Via Mambretti n. 9 e sede operativa in Firenze, Via Marchetti n. 9 – Partita IVA 04284710482, concessionaria dell'emittente televisiva locale “Canale 10”, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve, in considerazione del lamentato inconveniente tecnico che, di fatto, ha causato – come giustificato dalla Parte – la non corretta tenuta del registro dei programmi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la Parte ha documentato l'intervento tecnico teso a ripristinare la funzionalità dell'unica stampante utilizzabile per le registrazioni sul registro programmi;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società C.G.T. S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art.29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**ORDINA**

alla società C.T.G. S.r.l. avente sede legale in Milano, Via Mambretti n. 9 e sede operativa in Firenze, Via Marchetti n. 9 – Partita IVA 04284710482, concessionaria dell'emittente televisiva locale "Canale 10", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 134/09/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro'

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola